



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
(Provincia di Potenza)

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 26.02.2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Sant'Arcangelo sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In applicazione dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993 il Comune di Sant'Arcangelo è da considerarsi appartenente alla Classe V, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2008, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione alle norme del codice della strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenere l'installazione.

ART. 4 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (L.296/06)

il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del decreto Legislativo n. 507 del 1993 per quanto riguarda la pubblicità ed all'articolo 9 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Il comune di Sant'Arcangelo ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 acconsente per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare). Tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio presso gli uffici del comune competente o presso il concessionario.

Per l'effettuazione dei pagamenti sopradescritti dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO

Il comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ART. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1°- spettano al concessionario.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

ART. 7– MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Nel territorio del comune di Sant’Arcangelo la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal comune medesimo.

ART. 8– MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione d’imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari poli facciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro di loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

ART. 9 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando per l'ubicazione le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

ART. 10 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche quando sia dovuto.

ART. 11 – DICHIARAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

Il soggetto passivo di cui all'articolo 6 del decreto Legislativo n. 507 del 1993, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito o a nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli, 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12 – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli articoli 12,13, 14,15 e 7 – comma 7° del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, sono applicate nella misura stabilita dalla legge. Annualmente vengono determinate dalla Giunta Comunale nei modi di legge.

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 13- OGGETTO

Le pubbliche affissioni possono essere gestite direttamente dal comune o date in concessione.

Il Comune di Sant'Arcangelo o, il concessionario, garantiscono quindi l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.

Il Comune di Sant'Arcangelo prevede, altresì di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti il 70% è destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività e il restante 10% è destinato alle affissioni dirette.

ART. 14- AFFISSIONE DIRETTE

Il comune di Sant'Arcangelo stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio per effettuazione di affissioni dirette.

L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all'assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:

- a) Copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'articolo n. 12, comma 1° e 4° - del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune direttamente o tramite il proprio concessionario ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta

ART. 15- SUPERFICIE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore mq. 12 per ogni 1.000 abitanti.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

ART. 16 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal comune di Sant'Arcangelo è stabilita dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 507 del 1993 per i comuni di classe V-

ART. 17 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del D.P.R. N. 43 DEL 28.01.88 e succ. mod.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART.18 RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto Legislativo n. 507/1993;
- b) per i manifesti dei Comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 19 – ESENZIONI DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e della Provincia in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche per il parlamento europeo, regionale ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 20- MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico;

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi in cui il committente (ai sensi dell'art. 22 commi 4 e 5 D.Legislativo n. 507/1993) può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28 del succitato decreto legislativo essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, da euro 51,65 ad euro 258,00.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi moratori nel rispetto del tasso di interesse legale.(Art. 165 l. 289/2006)
7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario Responsabile del Tributo.

ART. 22- GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal comune di Sant'arcangelo il quale può effettuarla anche in regime di concessione Il comune di Sant'Arcangelo gestisce in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.

Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità descritte nell'art. 22 del D.Lgs 507/93, le operazioni di affissione e di defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari al riguardo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

ART. 23– SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'articolo 24 del Decreto legislativo n. 507 del 1993.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il comune o il concessionario deve effettuare la immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. L.vo n. 507/93 abrogato l. 296/06

ART. 24- CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla direzione regionale delle entrate sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta commissione tributaria provinciale dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 25 - DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare modo il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.-